

Delibera giuntale n. 102 dd. 29.11.2012

Oggetto: Attivazione dell'istituto del lavoro occasionale di tipo accessorio con l'utilizzo dei buoni lavoro. Approvazione schema di avviso pubblico reclutamento spalatori per sgombero neve e impegno di spesa conseguente.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le disposizioni dell'art. 70 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, così come riscritto dall'art. 22 del Decreto Legge n. 112 del 25.6.2009, convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 133, e ulteriormente integrato dall'art. 7 ter del D.L. 512009 convertito nella L. 9/412009 n. 33 e dall'art. 2 commi 148 e 149 della Legge 23.12.2009 n. 191 (Legge finanziaria dello Stato), che hanno introdotto la disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio, permettendone l'utilizzazione anche agli enti locali. Di seguito si trascrive il testo dell'art. 70 nelle parti che riguardano anche gli enti locali:

"1- Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) omissis; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale; c) omissis....."

PRECISATO che il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio occasionale da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e dal patto di stabilità – vincoli rispettati dal comune di Castelnuovo;

ACCERTATO che l'art. 72 del D.Lgs. 27612003 descrive le modalità operative che riassumiamo nei seguenti punti;

- il committente (nel caso in esame l'ente pubblico) acquista dall'INPS i "buoni lavoro" attualmente del valore nominale di 10 euro ciascuno e li utilizza per "retribuire" il prestatore, il quale a sua volta andrà a riscuoterli presso un qualsiasi ufficio postale ricevendo il 75% del valore nominale;
- la rimanente parte del valore del buono viene utilizzato dall'INPS per la contribuzione pensionistica che versa alla gestione separata nella misura del 13%, per versare il premio assicurativo all'INAIL nella misura del 7% e per coprire spese di gestione nella rimanente misura del 5%.

PRECISATO che il lavoro occasionale di tipo accessorio, il cui pagamento avviene attraverso "Buoni lavoro":

- a) garantisce la copertura previdenziale presso l'INPS ed assicurativa presso l'INAIL;
- b) non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, malattia, maternità etc;) ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione;
- c) è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato;
- d) è cumulabile con i trattamenti pensionistici;
- e) non richiede la stipulazione di alcun tipo di contratto.

RILEVATO che l'Ente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.

CONSIDERATO che :

- il cantiere comunale di Castelnuovo dispone di due operai (uno a tempo pieno e un operaio par-time) che svolgono molteplici compiti quale la manutenzione degli immobili e impianti comunali oltre che la manutenzione delle strade compreso lo sgombero della neve, in caso di nevicate massicce e prolungate, gli stessi fino ad oggi hanno garantito un adeguato e completo servizio di pulizia delle strade ed anche dei marciapiedi,
- è stata rilevata la grande difficoltà che incontrano, sempre in caso di considerevoli nevicate, a ripulire dalla neve i marciapiedi del centro in quanto lo sgombero va fatto a mano pertanto è stata ravvisata l'opportunità di affiancare gli stessi, in caso di necessità, per lo sgombero della neve in alcuni vicoli e stradine di limitata dimensione;

RITENUTO opportuno coprire le esigenze lavorative sopra menzionate utilizzando l'istituto del lavoro accessorio, mediante i così detti "buoni lavoro" o voucher, impiegando n. 2 o più persone (secondo l'esigenza dell'amministrazione) nel periodo dal 22 dicembre al 15 aprile 2013 che effettueranno circa 60 ore nel citato periodo da prestare in modo saltuario quando necessario, prevalentemente di mattina presto ;

RITENUTO di corrispondere ad ogni prestatore di lavoro un compenso orario pari a un buono lavoro del valore nominale di Euro 10,00. L'importo lordo di ciascun buono è pari ad euro 10,00; l'importo netto è pari ad euro 7,50. Tutti gli interessati potranno presentare domanda per essere inseriti nell'elenco degli spalatori per sgombero neve entro il giorno 18.12.2012, come meglio evidenziato nell'avviso di selezione che viene allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO che è possibile impegnare la spesa totale di Euro 600,00 per l'acquisto dei buoni lavoro presso la sede prov.le dell'INPS di Trento e di versare il relativo importo sul conto corrente postale dedicato intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile rilasciati dal responsabile dei servizi interessati.

VISTO il D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L.

VISTO lo Statuto comunale.

VISTO il Regolamento organico del personale;

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese;

DELIBERA

1. Di attivare, per le motivazioni in premessa esposte, l'istituto del lavoro occasionale di tipo accessorio, ai sensi dell'art. 70 comma 1 lettere b) del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e ss.mm., mediante utilizzo dei così detti "buoni lavoro" o "voucher", per il pagamento delle prestazioni saltuarie agli spalatori per sgombero neve nel periodo dal 22 dicembre 2012 al 15 aprile 2013 graduabili secondo le effettive necessità dell'amministrazione;
2. Di approvare l'allegato avviso pubblico reclutamento spalatori per sgombero neve per lo svolgimento di lavoro occasionale accessorio;
3. Di stabilire che le domande dovranno essere presentate entro il giorno 18 dicembre 2012;
4. Di dare adeguata pubblicità all'avviso anche mediante pubblicazione sul sito web del Comune.
5. Di riconoscere ai prestatori di lavoro accessorio di cui sub 1 un compenso lordo orario di euro 10,00 pari a un buono lavoro del valore nominale di Euro 10,00 (netto euro

- 7,50) precisando che le ore di lavoro effettivamente svolte saranno rendicontate dagli operai comunali.
6. Di impegnare la spesa complessiva di Euro 600,00 al cap. 2220 (int. 1080102) del bilancio di previsione in corso che presenta la necessaria disponibilità.
 7. Di versare l'importo di cui sub 6) sul conto corrente postale dedicato intestato ad INPS - DG LAVORO OCCASIONALE ACC.
 8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ex art. 79 comma 4 del TULLRROC approvato con D.P. Reg. 01/02/2005 nr. 3/L, vista l'urgenza di procedere alla pubblicazione dell'avviso al fine di attivare l'iniziativa in tempi brevi.

RICORSI AMMINISTRATIVI

Si rammenta ai sensi dell'art.5 comma 6 della L.R. 13/93 che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa. di Trento entro 60 gg. dal termine della pubblicazione dello stesso e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal termine della pubblicazione.

Contro il presente provvedimento è altresì possibile proporre opposizione alla stessa Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione.

Il Segretario comunale accuserà ricevuta dell'opposizione e ne informerà la Giunta nella prima seduta successiva.